

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**N° 11 del 31-05-2021**

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2021.
--

L'anno duemilaventuno il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 18:48, nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, legalmente convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica. Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Cavallo Antonio Rocco	P	Caroppo Giorgetta	P
De Vitis Francesco	P	Orlando Maria Rosaria	A
Bruno Angela Rita	P	Cantoro Massimo	P
Daniele Pamela	P	Orlando Lucia	P
Sparascio Claudio	P	Fiorito Luigi Nicola	A
Rizzello Vittoria	P	Rizzello Francesco	A
Vincenti Grazia	A		

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 4.

Assume la presidenza il Signor Rizzello Vittoria in qualità di Presidente assistito dal Segretario Generale OLIVIERI Marialuisa.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Il Presidente introduce l'argomento posto all'ordine del giorno e cede la parola al Sindaco che relaziona in merito all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019, dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. 160/2019.

VISTO che con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 28/08/2020 sono state approvate le aliquote IMU 2020, nella misura di seguito riportata:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUITA
Altri fabbricati e aree fabbricabili	1,06%
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,50%
fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	0,10%
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale C1, C3, A10, D1 e D10	0,86 %

CONSIDERATO CHE l'art. 1 della legge n. 160 del 2019 dispone:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo

DELIBERA DI CONSIGLIO n.11 del 31-05-2021 Comune di Ruffano

0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;

- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

PRESO ATTO CHE l'art. 1, comma 48, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (legge di bilancio 2021), ai sensi del quale dal 01/01/2021 è introdotta una riduzione pari al 50% dell'imposta municipale unica (IMU) per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

RICHIAMATO il vigente Regolamento IMU del Comune di Ruffano approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 28/08/2020;

VISTO, in particolare il dettato dell'art. 11, comma 4 della precitata norma regolamentare in base al quale *“Il Comune, in applicazione della facoltà concessa dall'art. 1, comma 754, Legge 160/2019, considera direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. A tal fine sarà necessario presentare all'ufficio tributi del Comune di Ruffano idonea dichiarazione e documentazione attestante i predetti requisiti entro i termini previsti per il pagamento dell'imposta.”*;

CONSIDERATO che è volontà di questo Ente mantenere l'agevolazione di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, già prevista per l'anno 2020, considerando direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, alle medesime condizioni stabilite dalla legge fino al 31/12/2019;

TENUTO CONTO che, al fine di alleggerire, in questo particolare momento storico, il carico fiscale delle attività produttive operanti nel comune di Ruffano, si ritiene opportuno confermare, altresì, l'agevolazione prevista per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C1, C3, A10, D1 e D10 (esclusi gli impianti fotovoltaici per i quali si applica l'aliquota del 1,06%) adibiti a sede di attività lavorativa o istituzionale, a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa ed istituzionale o che siano utilizzate dal conduttore, in base a regolare contratto, per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale, prevedendo per tali immobili l'aliquota all'0,86;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della L. 160/2019, il quale dispone che a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministero dell'Economia e Finanze.

VISTO il comma 757 dell'art. 1 della L. 160/2019 in base al quale la delibera di approvazione delle aliquote deve essere corredata dal prospetto delle aliquote compilato accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente, previa selezione

delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che dal 2021 forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

CONSIDERATO che il precitato decreto del M.E.F. non è stato ancora emanato, pertanto non è possibile predisporre il prospetto delle aliquote;

RICHIAMATA la risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio del 2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze con la quale si precisa che, la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756, decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso, solo in seguito all'adozione del decreto stesso. Pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756.

DATO ATTO, dunque, che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno e in caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

CONSIDERATO che dalle stime operate dal competente servizio sulle basi imponibili IMU, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo ente e degli equilibri di bilancio, si ritiene opportuno confermare le aliquote IMU nella misura stabilita per l'anno 2020;

VISTO l'art. 30, c. 4 del D.L. n. 41/2021, il quale ha differito il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2021 al 30 aprile 2021;

RICHIAMATO quanto stabilito dall'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006, n. 296 il quale dispone che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del citato Decreto Lgs. n°267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole rilasciato dal Revisore, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss. mm. e ii., acquisito al protocollo comunale al n. 6854 del 29/04/2021;

SENTITI gli interventi dei Consiglieri Comunali riportati nell'allegato resoconto stenotipistico;

Presenti e votanti n.9

Con voti favorevoli n. 7 e astenuti n. 2 (Cantoro M. e Orlando L.)

DELIBERA

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

DI APPROVARE per l'anno 2021, con decorrenza dal 01.01.2021, le aliquote nella misura di seguito riportata:

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALiquOTA
Altri fabbricati e aree fabbricabili	1,06%
abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,50%
fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	0,10%
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale C1, C3, A10, D1 e D10	0,86 %

DI DARE ATTO CHE:

- in virtù dell'art. 11, comma 4 del Regolamento IMU del Comune di Ruffano approvato con deliberazione di C.C. n. 20 del 28/08/2020, e nell'ambito delle facoltà riconosciute dall'art. 1, comma 754 della L. 160/2019, si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, alle medesime condizioni previste dalla normativa vigente fino alla data del 31/12/2019;

- che per i soggetti non residenti nel territorio dello Stato, diversi da quelli iscritti all'AIRE, che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia si applica la disciplina di cui all'art. 1, comma 48, della legge n. 178 del 30 dicembre 2020 (legge di bilancio 2021), ai sensi del quale dal 01/01/2021 è introdotta una riduzione pari al 50% dell'imposta municipale unica (IMU) con riferimento ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto;

- che, al fine di alleggerire il carico fiscale per i locali sede di attività lavorativa o istituzionale, si prevede l'aliquota IMU all'0,86 per le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali C1, C3, A10, D1 e D10 (esclusi gli impianti fotovoltaici per i quali si applica l'aliquota del 1,06%), a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente dal soggetto passivo IMU per lo svolgimento della propria attività lavorativa ed istituzionale o che siano utilizzate dal conduttore, in base a regolare contratto, per lo svolgimento della propria attività lavorativa o istituzionale;

DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.

DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente liberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2021, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

DI DICHIARARE, con voti favorevoli n. 7 e astenuti n. 2 (Cantoro M. e Orlando L.) il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente
Rizzello Vittoria

Il Segretario Generale
Dr.ssa OLIVIERI Marialuisa
